

A.L Servizi s.r.l - Sede legale Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F 10565750014

Tel. 035 -43.762.62 Fax 035-62.22.226 Email: info@alservizi.it o www.lalentesulfisco.it

La nuova composizione negoziata della crisi nel DL 118/2021 convertito

Il DL 118/2021 conv. L. 147/2020 ha introdotto, tra le altre novità, la procedura di composizione negoziata della crisi, in vigore dal 15.11.2021, e la nuova figura dell'esperto. Il presente lavoro fornisce una panoramica del nuovo strumento a supporto delle imprese per il risanamento aziendale.

Premessa: quadro delle novità

Il DL 24.8.2021 n. 118 convertito con legge 21.10.2021 n. 147, contempla tra le principali novità:

- il rinvio dell'entrata in vigore del DLgs. 14/2019, (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), al 16.5.2022 e delle relative procedure di allerta e composizione assistita della crisi al 31.12.2023;
- la proroga del termine per la nomina dei controllori nelle srl e nelle cooperative entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022;
- la procedura di "Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa" e la nuova figura dell'esperto nella gestione delle trattative per il risanamento dell'impresa;
- la c.d. "Piattaforma telematica nazionale" e l'elenco degli esperti presso le CCIAA;
- il concordato c.d. "semplificato per la liquidazione del patrimonio";
- le modifiche e le integrazioni della disciplina vigente di cui al RD 267/42 e della legislazione emergenziale.

La composizione negoziata della crisi

Il DL 118/2021 convertito introduce, con efficacia dal 15.11.2021, la procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa, che delimita un percorso di natura negoziale

e stragiudiziale, accessibile al ricorrere congiunto dei presupposti ex art. 2 del DL 118/2021:

- soggettivi, rappresentati dalla qualità di imprenditore commerciale o agricolo iscritto nel Registro delle imprese;
- oggettivi, costituiti dalle condizioni di "squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza", e dalla perseguibilità del risanamento.

OSSERVA

Una specifica disciplina è detta per i gruppi di imprese (art. 13 del DL 118/2021) e le imprese sotto soglia (art. 17 del DL 118/2021).

Sotto un profilo oggettivo, permane l'incertezza circa la nozione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario e l'individuazione del perimetro applicativo della nuova procedura. Per alcuni approfondimenti, si veda "La composizione negoziata della crisi e le altre novità del DL 118/2021", AA.VV, Speciale Eutekne.info n. 34, novembre 2021.

Inoltre, l'art. 23 co. 2 del DL 118/2021, come modificato in sede di conversione, limita l'accesso alla procedura impedendo la presentazione dell'istanza di cui all'art. 2 co. 1 del DL 118/2021 quando sia già pendente il procedimento introdotto:

- con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione;
- con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche con riserva ex art. 161 co. 6 del RD 267/42;
- con ricorso depositato ai sensi dell'art. 182-bis co. 6 del RD 267/42;
- con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli artt. 7 e 14-ter della L. 3/2012.

Il ruolo dell'organo di controllo

L'accesso alla composizione negoziata della crisi può essere preceduto dalla segnalazione operata dagli organi di controllo e rivolta all'organo amministrativo, circa l'esistenza delle condizioni di squilibrio di cui all'art. 2 co. 1 del DL 118/2021.

OSSERVA

Si veda il documento di ricerca FNC "Il D.L. 118/2021 Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo", 4.11.2021, secondo cui sono ravvisabili differenti livelli di intervento dell'organo di controllo nelle fasi della procedura di composizione negoziata della crisi: dall'"emersione tempestiva" delle condizioni di cui all'art. 2 del DL 118/2021 all'apertura e al successivo svolgimento delle trattative.

L'art. 15 del DL 118/2021, in particolare, affida all'organo di controllo societario il compito di segnalare, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla procedura.

La segnalazione, che può ascriversi ai compiti e alle funzioni di vigilanza dell'organo di controllo (ex artt. 2086 co. 2 e 2403 c.c.), deve essere tempestiva, motivata ed inoltre deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità di cui all'art. 2407 c.c.

Piattaforma telematica

L'art. 3 del DL 118/2021 convertito ha istituito una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese (www.composizionenegoziata.camcom.it).

Sulla piattaforma sono disponibili:

- ✓ una lista di controllo particolareggiata, adeguata alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
- ✓ un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati;
- ✓ un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Specifiche indicazioni sono, inoltre, fornite con il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 28.9.2021.

Il professionista esperto

La composizione negoziata coinvolge la nuova figura del professionista esperto nel campo della ristrutturazione, con il compito di affiancare – senza sostituire – l'imprenditore nello svolgimento delle trattative con i creditori ed eventuali soggetti interessati per individuare una soluzione rivolta al superamento delle condizioni di "squilibrio" dell'impresa, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa (art. 2 co. 2 del DL 118/2021).

Tra le attività demandate all'esperto si ricorda:

- ✓ l'analisi preliminare sullo stato dell'impresa e sulle prospettive di risanamento;
- ✓ la mediazione con i creditori e stakeholders;
- ✓ la verifica della condotta dell'imprenditore e della funzionalità delle trattative rispetto all'avviato risanamento;
- ✓ il rilascio di pareri al tribunale in caso di richiesta di misure protettive;
- ✓ la partecipazione alle consultazioni sindacali in caso di modifiche rilevanti sui rapporti di lavoro dipendente;
- ✓ l'espressione del giudizio finale sul percorso di composizione della crisi e sulle iniziative assunte dall'imprenditore;
- ✓ l'intervento in sede di conclusione delle trattative con i creditori.

Elenco degli esperti: legittimazione soggettiva all'iscrizione

Per la nomina dell'esperto, si attingerà ad elenchi di soggetti muniti di precisa esperienza o di competenze.

A tal proposito, sono costituiti presso la CCIAA elenchi di esperti nei quali possono essere inseriti, se muniti della specifica formazione:

- gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabile all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
- i soggetti che, sia pure non iscritti in albi professionali, documentino di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

[Iscrizione all'elenco degli esperti: domanda e allegati](#)

I soggetti legittimati che intendono iscriversi all'elenco degli esperti devono:

- ✓ essere in possesso di adeguata formazione, secondo il decreto dirigenziale 28.9.2021;
- ✓ presentare una specifica domanda.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, in seguito alle modifiche introdotte dalla L.147/2021, il nuovo co. 5 del DL 118/2021 precisa che:

- per i professionisti iscritti agli albi professionali (dottori commercialisti, esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro), la domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti;
- per gli altri soggetti, invece, la domanda è presentata alla CCIAA.

La domanda è corredata con:

- ✓ la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legittimità per l'iscrizione all'elenco degli esperti e della necessaria formazione professionale;
- ✓ un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi;
- ✓ un *curriculum vitae* dal quale risulti ogni esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza.

OSSERVA

Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti alla CCIAA per il loro inserimento nell'elenco degli esperti.

L'eventuale rigetto della domanda non preclude la possibilità di ripresentare l'istanza.

Ai fini del primo popolamento dell'elenco e fino al 16.5.2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali sarà continuo.

Successivamente, a partire dal 17.5.2022, l'aggiornamento avrà cadenza annuale.

Per i soggetti diversi dagli iscritti ad albi professionali, invece, l'aggiornamento dei dati è eseguito direttamente dalla CCIAA, secondo le medesime tempistiche.

Obblighi di formazione dell'esperto

Il decreto dirigenziale 28.9.2021, alla sezione IV, indica i requisiti anche formativi per l'iscrizione presso l'elenco degli esperti. In particolare è previsto che il professionista (o manager) che intenda assumere l'incarico di esperto debba assolvere ad uno specifico obbligo formativo secondo un percorso di 55 ore suddivise per argomenti.

Un peso specifico ai fini dell'individuazione dell'esperto è attribuito anche alla formazione già maturata e che risulti dal *curriculum vitae* del candidato o sia maturata *ex post* oltremodo.

Nomina dell'esperto

La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione costituita presso le CCIAA, che resta in carica per 2 anni, composta da:

- ✓ un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale;
- ✓ un membro designato dal presidente della CCIAA presso la quale è costituita la commissione;
- ✓ un membro designato dal prefetto.

La commissione è coordinata dal membro più anziano e decide a maggioranza.

Il procedimento di nomina dell'esperto è scadenzato da una tempistica rapida:

- ricevuta l'istanza del debitore di cui all'art. 2 co. 1 del DL 118/2021, il segretario generale della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, nei successivi 2 giorni lavorativi, ne dà comunicazione alla commissione, unitamente a una nota sintetica contenente l'indicazione del volume d'affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa;
- entro i 5 giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di 2 incarichi contemporaneamente.

OSSERVA

Occorre, quindi, tenere presente che:

- la nomina dell'esperto può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale, attingendo da più elenchi (come risulta, tra l'altro, dal sistema di pubblicità della nomina);
- ai fini della scelta dell'esperto, la commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum vitae.

Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto

L'esperto deve essere munito di specifici requisiti di indipendenza ed è soggetto ad obblighi di riservatezza.

In base all'art. 4 del DL 118/2021, come integrato in sede di conversione:

- l'esperto deve possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.;
- l'esperto non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale;
- i soggetti con i quali l'esperto è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.

Inoltre, chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno 2 anni dall'archiviazione della composizione negoziata (c.d. "freezing out").

L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti ed è tenuto ad operare in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente.

Il ruolo dell'esperto è rafforzato dal dovere (ed obbligo) di riservatezza.

Accettazione dell'incarico

Avvenuta la nomina, l'esperto, verificata la propria indipendenza e verificato il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessaria per lo svolgimento dell'incarico, entro i successivi 2 giorni lavorativi:

- in caso di accettazione, ne dà comunicazione all'imprenditore inserendo la relativa dichiarazione nella piattaforma;
- in caso di rifiuto, ne dà comunicazione, in modo riservato, al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione.

Accettato l'incarico, l'esperto è tenuto a convocare senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica.

Ha inizio, quindi, una fase preliminare "interna" tra l'esperto e l'imprenditore unitamente agli advisors, agli organi di controllo e al revisore contabile.

Se le prospettive di risanamento:

- sussistono, l'esperto incontra le parti interessate al processo di risanamento, prospetta le possibili strategie di intervento e indica i successivi incontri;
- non sussistono, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della CCIAA, che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

Conclusione dell'incarico

L'incarico dell'esperto si conclude:

- ✓ quando, nonostante l'invito, l'imprenditore non compare senza giustificazione;

- ✓ in qualunque momento in cui l'esperto ritenga, anche a seguito delle interlocuzioni con le parti interessate, che non sussista o sia venuta meno ogni prospettiva di risanamento, anche attraverso forme di continuità indiretta;
- ✓ alla decorrenza del termine di 180 giorni dall'accettazione della nomina o del maggior termine richiesto da tutte le parti per la prosecuzione delle trattative, se l'esperto vi ha acconsentito;
- ✓ quando, anche prima del termine di 180 giorni, viene individuata una delle soluzioni di cui all'art. 11 del DL 118/2021.

L'incarico può comunque proseguire, per non oltre 180 giorni, quando:

- tutte le parti lo richiedano e vi sia il consenso dell'esperto; ovvero,
- la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al Tribunale ai sensi degli artt. 7 (procedimento relativo alle misure protettive e cautelari) e 10 (autorizzazioni del Tribunale e rinegoziazione dei contratti) del DL 118/2021.

Sostituzione dell'esperto

In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di designazione di un unico esperto tra quelli nominati per la gestione unitaria della procedura del gruppo di imprese (art. 13 co. 8), il termine di 180 giorni decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.

OSSERVA

Al termine dell'incarico, l'esperto è tenuto a redigere una relazione finale che:

- ✓ inserisce nella piattaforma telematica;
- ✓ comunica all'imprenditore;
- ✓ comunica, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari ex artt. 6 e 7, al giudice che le ha emesse, affinché ne dichiari cessati i relativi effetti.

Dalla relazione finale dell'esperto dovrà emergere:

- la descrizione dell'attività svolta;
- le informazioni sullo stato delle eventuali misure cautelari o esecutive già disposte e sui ricorsi eventualmente pendenti per la dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
- le autorizzazioni richieste e quelle concesse;
- le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sull'idoneità della soluzione individuata.

Accesso alla composizione negoziata della crisi

Al ricorrere dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 2 co. 1 del DL 118/2021, l'imprenditore può chiedere al segretario generale della CCIAA la nomina di un esperto indipendente.

L'istanza di cui all'art. 2 co. 1 del DL 118/2021 è depositata tramite la piattaforma telematica unitamente ai documenti elencati all'art. 5 co. 3 del DL 118/2021.

La documentazione allegata consentirà, da un lato, di agevolare l'individuazione di un esperto munito della professionalità e delle competenze necessarie rispetto alla singola impresa istante, e, dall'altro, di fornire allo stesso, una volta nominato, un quadro più chiaro sulla situazione aziendale e debitoria dell'impresa, anche al fine di valutare la ragionevole perseguibilità del processo di risanamento ed avviare le trattative a tal fine.

Come anticipato, l'esperto, dopo avere accettato l'incarico, è tenuto a convocare senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica.

In base all'art. 4 co. 4 del DL 118/2021, tutte le parti coinvolte durante la fase delle trattative nella procedura sono tenute ad operare secondo buona fede e correttezza.

Misure protettive e cautelari

L'art. 6 del DL 118/2021 contempla le misure protettive per l'impresa che accede alla composizione negoziata della crisi.

Nella tabella che segue, sono indicati in sintesi le misure previste.

Diritti di prelazione	Divieto di acquisizione
Azioni esecutive e cautelari	Divieto di inizio o prosecuzione
Fallimento e insolvenza	Blocco della dichiarazione di fallimento e dell'accertamento dello stato di insolvenza
Contratti pendenti	Divieto per i creditori di rifiutare l'adempimento
	Divieto di provocare la risoluzione del contratto
	Divieto di anticipare le scadenze
Obblighi di riduzione del capitale per perdite	Divieto di modifica in danno dell'imprenditore
	Sospensione
Causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale	Sospensione

Per ulteriori approfondimenti in ordine al procedimento di adozione, si rinvia a "La composizione negoziata della crisi e le altre novità del DL 118/2021", AA.VV, Speciale Eutekne.info n. 34, novembre 2021.

Si ricorda in questa sede che la durata delle misure protettive e degli eventuali provvedimenti cautelari varia tra un minimo di 30 ed un massimo di 120 giorni,

prorogabili dal giudice, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative.

La durata complessiva non può comunque superare 240 giorni.

OSSERVA

Le misure protettive possono essere revocate o abbreviate dal giudice, in qualsiasi fase della procedura, su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, quando:

- non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative; ovvero,
- appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

In ogni caso, anche in assenza di sopravvenuti provvedimenti di revoca, le misure sono revocate dal Tribunale al momento della ricezione della relazione finale dell'esperto.

Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative

In linea generale, nel corso delle trattative della composizione negoziata, a norma dell'art. 9 del DL 118/2021, la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa resta prerogativa dell'imprenditore – ciò che risulta, in linea generale, conforme alle situazioni di pre-crisi – nel rispetto dei principi generali, e ferme le responsabilità civili e penali dello stesso.

In seguito alle modifiche introdotte in sede di conversione, il novellato art. 9 co. 1 del DL 118/2021 stabilisce, altresì, che:

- l'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività;
- "quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori".

OSSERVA

La formulazione della norma, modificata in sede di conversione del decreto, sembra confermare che lo stato di insolvenza già sussistente non preclude l'accesso alla procedura, purché sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

Cfr. Pezzetta M. "Composizione negoziata della crisi anche per imprese in stato d'insolvenza", Il Quotidiano del commercialista, www.eutekne.info, 16.10.2021 e Così Mancinelli S. "Insolvenza non ostativa alla composizione negoziata", Il Quotidiano del commercialista, www.eutekne.info, 26.10.2021.

L'imprenditore è tenuto ad informare preventivamente l'esperto per:

- ✓ il compimento degli atti di straordinaria amministrazione; nonché
- ✓ l'esecuzione dei pagamenti che non sono coerenti alle trattative o alle prospettive di risanamento.

Atti pregiudizievoli

L'esperto, quando ritiene che l'atto possa pregiudicare i creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, segnala il proprio dissenso, attraverso la piattaforma telematica, per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

Se l'atto viene compiuto nonostante la segnalazione, l'imprenditore informa l'esperto il quale, nei successivi 10 giorni, ha facoltà di iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle imprese.

L'iscrizione del dissenso, tuttavia, diventa obbligatoria – rispondendo all'esigenza di informare i creditori del compimento dell'atto ritenuto dannoso – se l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori.

OSSERVA

In presenza di misure protettive o cautelari, l'esperto che abbia iscritto il proprio dissenso nel Registro delle imprese procede anche alla segnalazione ai fini della loro revoca (art. 7 co. 6 del DL 118/2021).

Autorizzazione del tribunale e rinegoziazione dei contratti

Su richiesta dell'imprenditore, il Tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, a norma dell'art. 10 del DL 118/2021, può autorizzare:

- ✓ a contrarre finanziamenti prededucibili *ex art.* 111 del RD 267/42;
- ✓ a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'art. 111 del RD 267/42;
- ✓ una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese, di cui all'art. 13 del DL 118/2021, a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'art. 111 del RD 267/42;
- ✓ a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'art. 2560 co. 2 c.c., dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 2112 c.c.

Conservazione degli effetti

In base all'art. 12 del DL 118/2021, gli atti autorizzati dal Tribunale *ex art.* 10 conservano i propri effetti se successivamente intervengono:

- un accordo di ristrutturazione dei debiti o un concordato preventivo omologato;
- il fallimento;
- la liquidazione coatta amministrativa;
- l'amministrazione straordinaria;
- il (nuovo) concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 18 del DL 118/2021.

Inoltre, sono esenti da revocatoria, *ex art.* 67 co. 2 del RD 267/42, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con le trattative e con le prospettive di risanamento al momento in cui sono stati compiuti.

Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle revocatorie di cui agli artt. 66 e 67 del RD 267/42, se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel Registro delle imprese, ovvero se il Tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti.

Non si applicano, invece, le disposizioni di cui all'art. 216 co. 3 del RD 267/42 (bancarotta fraudolenta) e all'art. 217 del RD 267/42 (bancarotta semplice):

- ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto *ex art. 5 co. 5*;
- ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal Tribunale *ex art. 10*.

**Conclusione
delle trattative
nella
composizione
negoziata della
crisi**

La composizione negoziata può avere diversi sbocchi, enunciati dall'art. 11 del DL 118/2021.

Se è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio di cui all'art. 2 co. 1 le parti, a norma dell'art. 11 del DL 118/2021, possono, alternativamente:

- ✓ concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti (premiali) di cui all'art. 14 del DL 118/2021 se, in base alla relazione finale dell'esperto di cui all'art. 5 co. 8, tale accordo è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
- ✓ concludere una convenzione di moratoria *ex art. 182-octies* del RD 267/42;
- ✓ concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42, senza necessità dell'attestazione prevista dalla predetta norma.

All'esito delle trattative, è possibile altresì domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 182-*bis*, 182-*septies* (accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa) e 182-*novies* (convenzione di moratoria) del RD 267/42, secondo la nuova disciplina.

Peraltro, se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto la percentuale di cui all'art. 182-*septies* co. 2 lett. c), è ridotta dal 75 al 60%.

OSSERVA

Solo in queste ultime ipotesi – secondo il decreto dirigenziale (sez. III, punto 9) – è possibile contemplare anche una transazione fiscale e previdenziale *ex art. 182-ter* del RD 267/42, sussistendone i presupposti.

Infine, l'imprenditore, in alternativa, può:

- ✓ predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42;

- ✓ all'esito delle trattative, proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 18 del DL 118/2021, con le peculiarità di cui *infra*;
- ✓ accedere ad una delle procedure disciplinate dal RD 267/42, dal DLgs. 270/99 o dal DL 347/2003 conv. L. 39/2004, e, per le imprese agricole, alle procedure dell'accordo di composizione della crisi dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinate dagli artt. 7 e 14-ter della L. 3/2012.

Compenso dell'esperto

La disciplina del compenso dell'esperto, sia nella procedura maggiore sia in quella minore, è contenuta nell'art. 16 del DL 118/2021.

Il compenso dell'esperto è a carico dell'imprenditore ed è determinato:

- secondo precisi scaglioni, in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice che viene calcolata sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi 3 bilanci o, in mancanza, dalle ultime 3 dichiarazioni dei redditi;
- con variazione positiva o negativa proporzionale al numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative;
- con variazione positiva nel caso in cui sia raggiunta una delle soluzioni indicate all'art. 16 co. 5 e 6 del DL 118/2021;
- in misura non inferiore a 4.000,00 euro e non superiore a 400.000,00 euro. Se l'imprenditore non compare davanti all'esperto ovvero è disposta l'archiviazione dopo il primo incontro, invece, il compenso è liquidato in 500,00 euro;
- in mancanza di accordo tra le parti, dalla commissione di cui all'art. 3 co. 6 del DL 118/2021. Il provvedimento costituisce prova scritta (art. 633 co. 1 n. 1 c.p.c.) nonché titolo per la concessione dell'esecuzione provvisoria (art. 642 c.p.c.).

Nell'eventuale procedura concorsuale successivamente aperta, il compenso dell'esperto, così determinato, ha natura prededucibile *ex art.* 111 co. 2 del RD 267/42.

Compenso dell'esperto (art. 16 del DL 118/2021)

Il compenso è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo (media degli ultimi tre esercizi o del minor periodo).	Fino a 100.000	Percentuale	5,00%	L'ammontare del compenso, in caso di svolgimento delle trattative, non potrà essere inferiore a 4.000 euro e non superiore a 400.000 euro. È previsto un compenso minimo di 500 euro in caso di mancata presentazione
	Da 100.000,01 a 500.000		1,25%	
	Da 500.000,01 a 1.000.000		0,80%	
	Da 1.000.000,01 a 2.500.000		0,43%	
	Da 2.500.000,01 a 50.000.000		0,10%	
	Da 50.000.000,01 a 400.000.000		0,025%	

Compenso dell'esperto (art. 16 del DL 118/2021)

Da 400.000.000,01 a 1.300.000.000	0,008%	dell'imprenditore o immediata archiviazione.
Oltre 1.300.000.000	0,002%	

Incrementi/decrementi ulteriori del compenso in ragione della complessità dell'incarico e degli esiti.

Maggiorazione per numero di parti interessate	Numero di parti interessate	% incremento
	Tra 21 e 50	25%
	Superiore a 50	35%
	Numero di parti interessate	% decremento
	Inferiore o uguale a 5	40%

Compenso dell'esperto (art. 16 del DL 118/2021)

Maggiorazione in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto.	10%
Maggiorazione nel caso in cui, dopo la redazione della relazione finale <i>ex art. 5 co. 8</i> , si concluda un contratto, la convenzione o gli accordi di cui all' <i>art. 11 co. 1 e 2 del DL 118/2021</i> .	100%
Maggiorazione per la sottoscrizione da parte dell'esperto dell'accordo di cui all' <i>art. 11 co. 1 lett. c)</i> .	10%
Compenso aggiuntivo per ogni ora di presenza negli incontri con lavoratori e rappresentanze sindacali, risultanti dai rapporti <i>ex art. 4 co. 8 del DL 118/2021</i>	100 euro/h

OSSERVA

Per maggiori approfondimenti sul tema, si rinvia a "La composizione negoziata della crisi e le altre novità del DL 118/2021", AA.VV, Speciale Eutekne.info n. 34, novembre 2021.

Misure premiali

Il ricorso alla procedura di composizione negoziata della crisi è incentivato da un sistema di misure premiali regolate dall'art. 14 del DL 118/2021, che vengono indicate sinteticamente nella tabella che segue.

	Tipologia	Condizioni
Misure premiali	<p>Gli interessi sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto alla conclusione della composizione negoziata ai sensi dell'art. 11 co. 1 e 2 del DL 118/2021</p>	<p>Le riduzioni non operano nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza</p>
	<p>Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un preciso termine dalla comunicazione dell'ufficio, sono ridotte al minimo se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di accesso alla procedura di composizione</p>	
	<p>Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'art. 2 co. 1 e oggetto della composizione sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'art. 11 co. 2 e 3 del DL 118/2021.</p>	<p>L'imprenditore decade dal beneficio in caso di successivo deposito del ricorso ai sensi dell'art. 161 del RD 267/42, dichiarazione di fallimento, accertamento dello stato di insolvenza o mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza</p>
	<p>In caso di pubblicazione nel Registro delle imprese del contratto o dell'accordo (art. 11 co. 1 lett. a) e c), l'Agenzia delle Entrate concede, su richiesta dell'imprenditore sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Trova applicazione, in quanto compatibile, l'art. 19 del DPR 602/73.</p> <p>La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.</p>	

Dalla pubblicazione nel Registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) e c), o degli accordi di cui all'art. 11 co. 2 si applicano gli artt. 88 co. 4- <i>ter</i> , e 101 co. 5 del DPR 917/86
